

Convenzione Quadro

Per il potenziamento dell'attività formativa e di ricerca nei settori afferenti l'ambiente marino

TRA

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "Unige"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, in Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo COMANDUCCI nato a Roma il 26.09.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2015

E

l'Istituto Idrografico della Marina (di seguito anche "IIM"), con sede legale in Genova, Passo dell'Osservatorio 4, codice fiscale e partita iva 00264180100, rappresentata dal Capitano di Vascello Luigi SINAPI, nato a Grosseto il 27.08.1967,

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- nel corso degli anni sono state sviluppate diverse collaborazioni tra Unige e IIM;
- IIM ha la necessità di aggiornare ed approfondire le conoscenze di carattere tecnico-scientifico in settori connessi a quelli di specifico interesse, nonché di effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nell'ambito delle competenze istituzionali;
- Unige ha l'interesse a promuovere iniziative didattiche ed esperienze formative che si possono avvalere della competenza e delle attrezzature dell'IIM;
- le Parti hanno interesse ad attivare un rapporto di collaborazione didattico-scientifica;
- IIM dispone di risorse tecnologiche, di competenze scientifiche e professionali e di esperienze nell'attività formativa;
- Unige dispone di strutture didattiche e scientifiche impegnate nei settori afferenti all'ambito marino.

VISTO

- la legge 240/2010 "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;

- il D.M. n° 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, N. 509”;
- lo Statuto e i regolamenti interni di Unige;
- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 90 “T.U. dell’Ordinamento militare”;
- la SMM 120/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare”;
- la direttiva SMM 20 “Norme per il servizio di vettovagliamento del personale nella Marina Militare” edizione 2011, emanata dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto della Convenzione è la disciplina e la regolazione dei rapporti contrattuali tra Unige e IIM, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali, al fine di potenziare l’attività formativa e di ricerca nei settori afferenti l’ambito marino e il suo contorno.
2. La collaborazione tra le Parti potrà di massima comprendere le attività di ricerca e gli studi per la valorizzazione di tutto ciò che è legato al mare da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale, ivi comprese le sperimentazioni in campo nautico, e l’attività di formazione, ivi compresa la realizzazione di corsi di laurea magistrale, master universitari, corsi di perfezionamento, tirocini, tesi e quanto altro comunque previsto dai regolamenti didattici, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 – Comitato di Coordinamento

1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati dall’Unige e da n. 2 componenti designati da IIM, al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
2. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta l’anno.
3. Tutti i membri del Comitato di Coordinamento possono essere sostituiti da appositi delegati.
4. E’ facoltà dei membri del Comitato invitare alle riunioni propri collaboratori in qualità di uditori.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. Unige e IIM, compatibilmente con le proprie esigenze operative, mettono a disposizione il materiale didattico e gli spazi di ricerca/studio presso le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. L'IIM si farà carico di richiedere le previste autorizzazioni nel caso fosse necessario utilizzare altre strutture della Marina Militare.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Unige e IIM, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione della presente Convenzione fino a loro completamento.

Art. 6 – Oneri

1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla/e quale/i detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.
2. La volontà di rinnovo delle Parti dovrà essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione via PEC.
3. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte della Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di Unige e di IIM coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'art. 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi di cui all'art. 5.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro

dell'Università assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di IIM ospitato presso i locali dell'Ateneo.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'IIM assume i medesimi oneri nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati nei locali dell'IIM.
3. Nel caso fossero utilizzate altre strutture della Marina Militare gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno assunti dal responsabile della struttura interessata.
4. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. Unige dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'IIM o della Marina Militare in generale sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. IIM garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Unige.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti da D. lgs. N. 196 del 30/6/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Controversie (Legge applicabile e Foro competente)

1. Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
2. Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione fra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 16 - Registrazione

1. La presente Convenzione si compone di n. 6 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26.4.1986 e successive modificazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per l'Istituto Idrografico della Marina

IL DIRETTORE
CV Luigi SINAPI

Per l'Università degli Studi di Genova

IL RETTORE
Prof. Paolo COMANDUCCI